

REGOLAMENTO (CE) N. 3026/94 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2699/93 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità d'applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità d'applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità d'applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2699/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2677/94 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione, nel settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la ex Repubblica federativa ceca e slovacca;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2699/93 ha previsto che gli operatori che desiderino accedere a tale regime devono aver esercitato una data attività minima nel settore dell'importazione o dell'esportazione sia nel 1992 che nel 1993; che è opportuno adattare tale disposizione prendendo in considerazione i due anni precedenti la presentazione della domanda di titoli;

considerando che in base all'esperienza risulta che, per permettere che i contingenti siano utilizzati fin dall'inizio di ogni periodo anziché a partire dalla fine del primo

mese di ciascun periodo, come avviene attualmente, è necessario anticipare di un mese il periodo per la presentazione delle domande di titolo;

considerando che è opportuno che tali disposizioni entrino in vigore quanto prima, benché alcune delle misure previste non possano essere applicate immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2699/93 è modificato come segue:

1. all'articolo 3 il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di dimostrare con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri di aver importato od esportato almeno 25 tonnellate (peso del prodotto) per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 e 5 tonnellate (equivalente uova in guscio) nel caso dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 per ciascuno dei due anni solari che precedono l'anno di presentazione delle domande di titolo. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono tali prodotti al consumatore finale. »;

2. all'articolo 4, paragrafo 1, il testo è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni del mese precedente ciascuno dei periodi definiti all'articolo 2. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Tuttavia, il punto 2 dell'articolo 1 si applica a partire dal 1° marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 285 del 4. 11. 1994, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione
